



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Luigi Izzi

| | | |
|----------------|----------------|-----------------------------|
| Decreto | N° 5309 | del 23 Novembre 2011 |
|----------------|----------------|-----------------------------|

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Allegati n°: 3

| <i>Denominazione</i> | <i>Pubblicazione</i> | <i>Tipo di trasmissione</i> |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| A | Si | Cartaceo+Digitale |
| B | Si | Cartaceo+Digitale |
| C | No | Cartaceo+Digitale |

Oggetto:

Concessione dei contributi anno 2011, a norma dell'articolo 112 della l.r. 65/2010, per l'esercizio associato di funzioni comunali di cui alla l.r. 40/2001 e per l'esercizio associato dei servizi postali e di prossimità di cui alla l.r. 66/2007.

MOVIMENTI

CONTABILI

| <i>Capitolo</i> | <i>Anno</i> | <i>Tipo Movimento.</i> | <i>Numero</i> | <i>Var.</i> | <i>Data</i> | <i>Importo</i> | <i>Cod. Gest.</i> |
|-----------------|-------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------------|
| U-11033 | 2011 | Impegno/Assegnazione | 6520 | | 24-11-2011 | 2.475.000,00 | 153700 |
| U-11194 | 2011 | Impegno e Liquidazione | 6521 | | 24-11-2011 | 19.124,99 | 153600 |
| U-11033 | 2011 | Impegno/Assegnazione | 6518 | | 24-11-2011 | 2.025.000,00 | 153600 |
| U-11194 | 2011 | Impegno/Assegnazione | 6522 | | 24-11-2011 | 95.624,95 | 153700 |
| U-11033 | 2011 | Liquidazione | 6518 | | 24-11-2011 | 1.575.000,00 | 153600 |

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Controllo eseguito senza rilievi.

Atto certificato il 30-11-2011

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”, e in particolare l’articolo 9 inerente le competenze del dirigente responsabile di Settore;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98 del 15 giugno 2010, concernente la declaratoria delle competenze della Direzione generale della Presidenza, modificato in ultimo dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 175 del 18 ottobre 2010;

Richiamato il decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 5396 dell’11 novembre 2010, con il quale è stato disposto l’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza;

Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, recante “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni”, come modificata in ultimo dalla legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75;

Visto il regolamento n. 27/R del 2 marzo 2010, di attuazione della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40;

Vista la legge regionale 11 dicembre 2007, n. 66, recante “Servizi postali e di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati”;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 60/R del 21 ottobre 2009, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 66, in materia di servizi postali e di prossimità;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65, recante “ Legge finanziaria per l’anno 2011”;

Visto in particolare l’articolo 112 della legge regionale n. 65 del 2010, come modificato dalla legge regionale 21 settembre 2011, n. 44, che dispone:

- al comma 1, che nell’anno 2011 le risorse regionali destinate, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, all’incentivazione delle gestioni associate, sono concesse unicamente alle unioni di comuni, aventi popolazione non inferiore a diecimila abitanti o costituite da almeno cinque comuni, sulla base delle disposizioni dell’articolo medesimo;
- al comma 2, che nell’anno 2011 alla stessa unione di comuni non può essere concesso un contributo superiore a 300.000,00 euro; sono tuttavia fatte salve le ulteriori risorse da concedersi sulla base dei trasferimenti statali alla Regione per l’incentivazione delle gestioni associate delle unioni;
- al comma 2 bis, che i contributi di cui al comma 1 sono concessi se, alla data del 21 novembre 2011, sussiste, secondo quanto risulta agli atti della Giunta regionale, una delle seguenti situazioni:
 - a) l’unione di comuni ha beneficiato nell’anno 2010 dei contributi concessi ai sensi della l.r. 40/2001;
 - b) l’unione è stata costituita mediante stipula dell’atto costitutivo, ancorché non siano stati ancora insediati tutti gli organi di governo;
 - c) l’unione di cui all’articolo 15 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) è in fase di costituzione; è considerata in fase di costituzione l’unione per la quale, entro il termine perentorio del 21 novembre 2011, i comuni hanno approvato lo statuto e l’atto costitutivo ed è stata effettuata la comunicazione di cui all’articolo 15, comma 4, della stessa l.r. 37/2008;
- al comma 2 ter, che i contributi sono concessi:
 - a) alle unioni di comuni, nei casi di cui al comma 2 bis, lettere a) e b);
 - b) alle comunità montane, nel caso di cui al comma 2 bis, lettera c), per essere liquidati alle unioni che subentrano nei rapporti delle comunità montane estinte;
- al comma 2 quater, che i contributi sono liquidati alle unioni di comuni secondo le seguenti modalità:
 - a) alle unioni di comuni di cui al comma 2 bis, lettera a), contestualmente all’atto di concessione del contributo;
 - b) alle unioni di comuni di cui al comma 2 bis, lettera b), dopo la data di insediamento di tutti gli organi dell’unione, se l’insediamento è avvenuto entro il termine perentorio del 31 dicembre 2011;
 - c) alle unioni di comuni di cui al comma 2 bis, lettera c), dopo la data di insediamento di tutti gli organi dell’unione, se l’insediamento è avvenuto entro il termine perentorio del 31 dicembre 2011, e se la comunità montana è stata estinta ai sensi dell’articolo 15, comma 7, della l.r. 37/2008;
- al comma 2 quinquies, che i contributi sono concessi in parti uguali tra le unioni di comuni beneficiarie nei limiti di cui al comma 2; le risorse da concedersi sulla base dei trasferimenti statali alla Regione per

l'incentivazione delle gestioni associate delle unioni di comuni sono concesse alle unioni di cui al comma 2 bis, lettera a) con le stesse modalità; i contributi che non possono essere liquidati, perché non si sono verificate le condizioni previste dal comma 2 quater, lettere b) e c), sono revocati.

- al comma 4 ter, che nell'anno 2011 le risorse di cui alla l.r. 66/2007, in alternativa alla disciplina di cui alla legge medesima e ai relativi provvedimenti attuativi, sono concesse in parti uguali ai soggetti di cui al comma 2 ter che risultano beneficiari, nell'anno 2010, del contributo di cui alla l.r. 66/2007; a ciascun soggetto non può essere concessa una somma superiore a 30.000,00 euro; le risorse sono concesse e revocate secondo le modalità dei commi 2 quater e 2 quinquies;

Considerato che, ai fini della concessione dei contributi alle unioni di comuni di cui all'articolo 112 comma 2 bis, lettera a), della l.r. n. 65/2010 devono essere assunte a riferimento le unioni di comuni beneficiarie dei contributi concessi con il decreto dirigenziale 10 dicembre 2010, n. 6076, che risultano essere le seguenti:

- unione di comuni del Chianti Fiorentino – Barberino Valdelsa Tavarnelle Val di Pesa
- unione di comuni Versilia
- unione di comuni Valdichiana Senese
- unione di comuni del Pratomagno
- unione di comuni Valdera
- unione di comuni Val di Merse
- unione di comuni Valdarno e Valdisieve

Considerato che, ai fini della concessione dei contributi alle unioni di comuni di cui all'articolo 112 comma 2 bis, lettera b), della l.r. n. 65/2010, risultano agli atti della Giunta regionale alla data del 21 novembre 2011 le seguenti unioni di comuni costituite mediante stipula dell'atto costitutivo:

- unione di comuni Unioni di Comuni Fiesole-Vaglia – costituita dai comuni di Fiesole e Vaglia - atto costitutivo stipulato in data 28 ottobre 2011, assunto al protocollo regionale al numero 289528/A.80.30 del 17 novembre 2011;
- unione di comuni Unione Colli Marittimi Pisani – costituita dai Comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella - atto costitutivo stipulato in data 3 novembre 2011, assunto al protocollo regionale al numero 288714/A.80.50 del 17 novembre 2011;

Considerato che, ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 112 comma 2 bis, lettera c), della l.r. n. 65/2010, risultano agli atti della Giunta regionale alla data del 21 novembre 2011 le seguenti unioni di comuni in fase di costituzione, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37:

- unione di comuni Unione dei Comuni Val di Bisenzio – in fase di costituzione tra i comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio, che risultano aver approvato lo statuto e l'atto costitutivo dell'unione e aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 15, comma 4, della stessa l.r. 37/2008, assunta al protocollo regionale n. 231099/A.80.50 del 20 settembre 2011;
- unione di comuni Unione dei Comuni Media Valle del Serchio – in fase di costituzione tra i comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Fabbriche di Vallico, che risultano aver approvato lo statuto e l'atto costitutivo dell'unione e aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 15, comma 4, della stessa l.r. 37/2008, assunta al protocollo regionale n. 274971/A.80.50 del 4 novembre 2011;
- unione di comuni Unione Montana dei Comuni del Mugello – in fase di costituzione tra i comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia e Vicchio, che risultano aver approvato lo statuto e l'atto costitutivo dell'unione e aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 4, della stessa l.r. 37/2008, assunte al protocollo regionale n. 288210/A.80.30 del 17 novembre 2011 ; 255607/A.80.50 del 14 ottobre 2001; 266434/A.80.50 del 25 ottobre 2011; 266439/A.80.50 del 25 ottobre 2011; 251689/A.80.50 dell' 11 ottobre 2011; 252964/A.80.50 del 12 ottobre 2011; 252987/A.80.50 del 12 ottobre 2011; 263523/A.80.50 del 21 ottobre 2011; 266431/A.80.50 del 25 ottobre 2011;
- Unione di comuni Unione di Comuni Montana Lunigiana – in fase di costituzione tra i comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri, che risultano aver approvato lo statuto e l'atto costitutivo dell'unione e aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 4, della stessa l.r. 37/2008, assunte al protocollo regionale n.243411/A.80.50 del 3 ottobre 2011; 247780/A.80.50 del 6 ottobre 2011, 233997/A.80.50 del 22 settembre 2011; 251674/A.250387/A.80.50 del 10 ottobre 2011; 247831/A.80.50 del 6 ottobre 2011; 250516 /A.80.50 del 10 ottobre 2011; 233990/A.80.50 del 22 settembre 2011; 247762/A.80.50 del 6 ottobre 2011; 239290/A.80.50 del 28 settembre 2011; 228849/A.80.50 del 16 settembre 2011; 231155/A.80.50 del 20 settembre 2011; 240471/A.80.50 del 29 settembre 2011;
- unione di comuni Unione dei Comuni Montani del Casentino – in fase di costituzione tra i comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Stia e Talla, che risultano aver approvato lo statuto e l'atto costitutivo dell'unione e aver effettuato la

- comunicazione di cui all'articolo 15, comma 4, della stessa l.r. 37/2008, assunta al protocollo regionale n. 242935/A.80.30 del 3 ottobre 2011;
- unione di comuni Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia - in fase di costituzione tra i comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani e San Quirico d'Orcia, che risultano aver approvato lo statuto e l'atto costitutivo dell'unione e aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 15, comma 4, della stessa l.r. 37/2008, assunta al protocollo regionale n. 222419/A. del 9 settembre 2011;
 - unione di comuni Unione di Comuni Montani Amiata Grossetana – in fase di costituzione tra i comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano, che risultano aver approvato lo statuto e l'atto costitutivo dell'unione e aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 15, comma 4, della stessa l.r. 37/2008, assunta al protocollo regionale n. 213110/A.80.30 del 25 agosto 2011;
 - unione di comuni Unione di Comuni Montana Colline Metallifere - in fase di costituzione tra i comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri, che risultano aver approvato lo statuto e l'atto costitutivo dell'unione e aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 15, comma 4, della stessa l.r. 37/2008, assunta al protocollo regionale n. 266489/A.;
 - unione di comuni Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora – in fase di costituzione tra i comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano, che risultano aver approvato lo statuto e l'atto costitutivo dell'unione e aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 15, comma 4, della stessa l.r. 37/2008, assunta al protocollo regionale n. 285029/A.80.50 del 15 novembre 2011;
 - unione di comuni Unione Comuni Garfagnana – in fase di costituzione tra i comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vergemoli, Villa Collemandina, che risultano aver approvato lo statuto e l'atto costitutivo dell'unione e aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 15, comma 4, della stessa l.r. 37/2008, consegnata in data 21 novembre 2011 e assunta al protocollo regionale n. 292185/A/80.50 del 22 novembre 2011;
 - unione di comuni Unione Montana Alta Val di Cecina – in fase di costituzione tra i comuni di Montecatini Val di Cecina - Monteverdi Marittimo - Pomarance, che risultano aver approvato lo statuto e l'atto costitutivo dell'unione e aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 15, comma 4, della stessa l.r. 37/2008, assunta al protocollo regionale n. 290165/A.80.30 del 18 novembre 2011;
 - unione di comuni Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana – in fase di costituzione tra i comuni di Anghiari - Badia Tedalda - Caprese Michelangelo - Monterchi - Sansepolcro - Sestino, che risultano aver approvato lo statuto e l'atto costitutivo dell'unione e aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 15, comma 4, della stessa l.r. 37/2008, consegnata in data 18 novembre 2011 e assunta al protocollo regionale n. 292130/A.40.10 del 22 novembre 2011;

Considerato che le citate unioni di comuni già costituite e in fase di costituzione rispettano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 112 della legge regionale n. 65 del 2010, salvo l'unione di comuni Unione Montana Alta Val di Cecina, che risulta essere composta da soli tre comuni e da una popolazione inferiore a diecimila abitanti e che pertanto non può essere ammessa alla concessione dei contributi;

Vista la nota n. 14707 del 17 novembre 2011, con la quale il comune di Rufina ha trasmesso la domanda di contributo ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001 e del regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. n. 27/R del 2010, per la gestione associata di polizia municipale;

Considerato che la domanda di contributo del comune di Rufina non può essere accolta in quanto a norma del comma 1 dell'articolo 112 nell'anno 2011 le risorse regionali destinate, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, all'incentivazione delle gestioni associate, sono concesse unicamente alle unioni di comuni;

Considerato che la misura del contributo da concedere ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001 è pari a euro 225.000,00 per singolo soggetto beneficiario, calcolato secondo le modalità stabilite all'articolo 112, comma 4 quinquies, della legge regionale n. 65 del 2010;

Considerato che è in corso la variazione di bilancio per l'iscrizione delle risorse trasferite dallo Stato alla Regione per l'incentivazione delle gestioni associate delle unioni di comuni e che pertanto dette risorse saranno concesse con successivo atto;

Considerato che ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 112, comma 4 ter, della l.r. n. 65/2010 devono essere assunti a riferimento i soggetti beneficiari dei contributi concessi con il decreto dirigenziale 10 dicembre 2010, n. 6077, che risultano essere i seguenti:

- Comunità montana Amiata Grossetano;
- Comunità montana Garfagnana;

- Comunità montana Val di Bisenzio;
- Comunità montana Alta Val di Cecina;
- Comunità montana Casentino;
- Unione di comuni Val di Merse.

Considerato che la misura del contributo da concedere ai sensi della legge regionale n. 66 del 2007 è pari a euro 19.124,99 per singolo soggetto beneficiario, calcolato secondo le modalità stabilite all'articolo 112 comma 4ter, della legge regionale n. 65 del 2010;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 112, comma 2 ter, della l.r. n. 65/2010, alla concessione del contributo ai soggetti di cui all'allegato A al presente decreto che risultano avere i requisiti, e che pertanto a questi deve essere concesso un contributo pari a euro 225.000,00 per complessivi euro 4.500.000,00;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 112, comma 4 ter, della l.r. n. 65/2010, alla concessione del contributo ai soggetti di cui all'allegato B al presente decreto che risultano avere i requisiti, e che pertanto a questi deve essere concesso un contributo pari a euro 19.124,99 per complessivi euro 114.749,94;

Ritenuto di provvedere alla contestuale liquidazione del contributo alle seguenti unioni di comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2 quater, lettera a), della l.r. n. 65/2010:

- Unione di comuni del Chianti Fiorentino – Barberino Valdelsa Tavarnelle Val di Pesa
- Unione di comuni Versilia
- Unione di comuni Valdichiana Senese
- Unione di comuni del Pratomagno
- Unione di comuni Valdera
- Unione di comuni Val di Merse
- Unione di comuni Valdarno e Valdisieve

Ritenuto di provvedere alla contestuale liquidazione del contributo all'unione di comuni Val di Merse, secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 4 ter, della l.r. n. 65/2010;

Dato che la liquidazione o la revoca dei contributi concessi e non liquidati con il presente atto saranno disposte con successivi decreti al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 2 quater e 2 quinquies dell'articolo 112 della legge regionale n. 65 del 2010;

Preso atto che i contributi da concedere agli enti sono da iscrivere nell'elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36, recante "Ordinamento contabile della Regione Toscana";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del 19 dicembre 2001, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010 n. 66, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 ed il bilancio pluriennale 2011 – 2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 gennaio 2011, n. 5, con la quale sono stati approvati il bilancio gestionale per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013;

DECRETA

1. E' impegnata la somma di euro 4.500.000,00 sul capitolo 11033 del bilancio gestionale 2011 per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale n. 40 del 2001, relativi all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma dell'articolo 112 della legge

regionale n. 65 del 2010, di cui euro 2.025.000,00 alle unioni di comuni e euro 2.475.000,00 alle comunità montane.

2. Non sono concessi i contributi alla comunità montana Alta Val di Cecina e al comune di Rufina per le motivazioni in narrativa.
3. E' liquidata la somma di euro 1.575.000,00 cui al punto 1 alle unioni di comuni di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, nella misura ivi prevista per ciascuna unione di comuni, a norma dell'articolo 112, comma 2 quater, della legge regionale n. 65 del 2010.
4. E' impegnata la somma di euro 114.749,94 sul capitolo 11194 del bilancio gestionale 2011 per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale n. 66 del 2007, agli enti responsabili di gestione associata per i servizi postali e di prossimità, di cui all'allegato B, a norma dell'articolo 112 della legge regionale n. 65 del 2010, di cui euro 19.124,99 alle unioni di comuni, euro 95.624,95 alle comunità montane.
5. E' liquidata la somma di euro 19.124,99 cui al punto 4 alle unioni di comuni di cui all'allegato B, parte integrante del presente decreto, nella misura ivi prevista per ciascuna unione di comuni.
6. La liquidazione o la revoca dei contributi concessi e non liquidati con il presente atto saranno disposte con successivi decreti al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 2 quater e 2 quinquies dell'articolo 112 della legge regionale n. 65 del 2010;
7. L'erogazione dei contributi di cui ai punti n. 3 e n. 5 è effettuata sui conti di tesoreria di ciascun ente beneficiario.
8. Sono riportati nell'allegato C la sede legale ed il codice fiscale delle unioni di comuni: Unione di Comuni Fiesole – Vaglia e Unione Colli Marittimi Pisani.
9. Gli enti beneficiari dei contributi concessi con il presente decreto sono iscritti nell'elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118/2000.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera g) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima LR 23/2007.

E' escluso dalla pubblicazione integrale l'allegato C ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 23/2007 e della direttiva approvata con DGR 167/2007.

Il dirigente
Luigi Izzi

